



## ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRONICA”

### REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall'Assemblea del 23 Giugno 2017

#### **Art. 1. Adesione all'Associazione**

Coloro che intendono aderire all'Associazione “Società Italiana di Elettronica”, nel seguito indicata come Associazione, devono:

- presentare domanda al Consiglio Direttivo, con esplicita dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e di approvazione e osservazione dello Statuto e del Regolamento Interno;
- indicare l'Unità di Ricerca a cui afferire e l'indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni ufficiali.

Il Consiglio Direttivo provvede a valutare le domande di ammissione di norma entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento; in caso di diniego, la motivazione è comunicata al titolare della domanda che, entro 30 (trenta) giorni, può appellarsi all'Assemblea la quale si pronuncerà in merito alla domanda di ammissione alla prima occasione utile.

Tutti i Soci sono tenuti al regolare pagamento della quota associativa.

#### **Art. 2. Diritti degli Associati**

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di partecipare alle Assemblee e alle attività dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di proporre iniziative all'Associazione purché non in competizione con le Università e gli Enti di Ricerca a cui i Soci risultano affiliati.

Nelle Assemblee e in occasione delle elezioni degli organi e delle rappresentanze hanno diritto di voto i Soci Ordinari iscritti all'Associazione da almeno due annualità consecutive e in regola con il pagamento delle quote associative, e i Soci Emeriti.

#### **Art. 3. Unità di Ricerca**

L'Associazione è organizzata in Unità di Ricerca.

Le Unità di ricerca perseguono gli scopi e le finalità dell'Associazione definiti nell'Art.1 dello Statuto.

L'Unità di Ricerca è costituita dai Soci che svolgono la loro attività scientifica presso o in collaborazione con una stessa struttura universitaria o uno stesso centro di ricerca.

Ogni Socio può afferire ad una sola Unità di Ricerca.

Possono essere sedi di una ed una sola Unità di Ricerca: (a) i Dipartimenti universitari o analoghe strutture universitarie; (b) i Centri di ricerca delle Università e degli Enti pubblici e privati.

La costituzione o la cancellazione di Unità di Ricerca è deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.

Ogni Unità di Ricerca designa, secondo le modalità definite nell'Art. 9 del presente Regolamento, il proprio Rappresentante.

Il Rappresentante di una Unità di Ricerca resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

I Rappresentanti delle Unità di Ricerca fanno parte del Consiglio Scientifico.

#### **Art. 4. Aree di Ricerca**

Le Aree di Ricerca sono costituite dai Soci che coltivano interessi nella medesima branca dell'Elettronica.

Le Aree di Ricerca perseguono gli scopi e le finalità dell'Associazione definiti nell'Art. 1 dello Statuto.

L'attivazione o la disattivazione di Aree di Ricerca è deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.

Ogni Area di Ricerca designa, secondo le modalità definite dall'Art. 10 del presente Regolamento, il proprio Coordinatore, che resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

I Coordinatori delle Aree di Ricerca sono componenti del Consiglio Scientifico.

#### **Art. 5. Sedi**

L'Associazione ha Sede legale in Bari, Corso Cavour, 97.

Il Presidente pro tempore può istituire una sede operativa diversa da quella legale limitatamente al periodo coincidente con il proprio mandato.



#### **Art.6. Elezioni, validità e modalità di voto**

I Soci coinvolti nella gestione dei processi elettorali non possono essere candidati nelle corrispondenti consultazioni. Le elezioni su base nazionale, di cui ai successivi Art. 7, 8 e 10, sono gestite da una Commissione elettorale. Tale Commissione è presieduta dal Presidente, se non candidato, o dal Decano dell'Associazione. La Commissione elettorale è completata da due Soci, non candidati, nominati dal Consiglio Direttivo. Il Decano è il Socio con diritto di voto, non candidato, con maggiore anzianità ininterrotta di iscrizione all'Associazione ed eventualmente, tra questi, colui con maggiore anzianità anagrafica. Una consultazione è valida quando ad essa partecipa almeno la metà degli aventi diritto. Se tale quorum non viene raggiunto la consultazione viene immediatamente riconvocata. La manifestazione di voto è segreta e deve essere espressa su apposite schede predisposte con i nominativi di candidati proposti. Il voto può avvenire anche con modalità telematica. Non sono ammesse deleghe. Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio delle schede ed alla conseguente nomina degli eletti. Per le cariche ricoperte da singoli, sarà nominato eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti. Per le elezioni del Consiglio Direttivo, saranno nominati eletti i sette candidati che avranno riportato il maggior numero di suffragi.

#### **Art. 7. Elezioni del Consiglio Direttivo**

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti nell'ultimo trimestre del terzo esercizio sociale interessato dal mandato del precedente Consiglio Direttivo, a seguito di consultazione generale. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai Soci con diritto di voto. Le elezioni sono indette dal Presidente della Commissione Elettorale definita dall'Art. 6, che, almeno 30 giorni prima dell'avvio delle consultazioni, invita i Soci a formalizzare per iscritto le proposte di candidatura. Tali proposte dovranno pervenire al Presidente della Commissione Elettorale con almeno 10 giorni di anticipo sulla data fissata per l'inizio delle consultazioni. Le consultazioni si tengono secondo quanto previsto dall'Art. 6. La durata del mandato del Consiglio Direttivo eletto è stabilita dallo Statuto.

#### **Art. 8. Elezioni del Presidente**

Le elezioni sono indette dal Presidente della Commissione Elettorale definita dall'Art. 6, che invita i componenti del Consiglio Direttivo eletto a formalizzare per iscritto le proposte di candidatura con almeno 7 giorni di anticipo sulla data stabilita per l'avvio delle consultazioni. Le consultazioni si tengono secondo quanto previsto dall'Art. 6. La durata del mandato del Presidente eletto è stabilita dallo Statuto.

#### **Art. 9. Elezioni dei Rappresentanti delle Unità di Ricerca**

Gli Afferenti ad una Unità di Ricerca eleggono il proprio Rappresentante. Le elezioni sono indette dal Decano dell'Unità, che ne dà comunicazione agli afferenti all'Unità di Ricerca con almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata per l'avvio delle consultazioni, invitandoli altresì a segnalare le candidature che dovranno pervenire al Decano con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di inizio delle consultazioni. Le consultazioni si tengono secondo quanto previsto dall'Art. 6. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai Soci con diritto di voto. Il Rappresentante eletto resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

#### **Art. 10. Elezioni dei Coordinatori delle Aree di Ricerca**

Gli Afferenti ad un'Area di Ricerca eleggono il proprio Coordinatore. Coloro che afferiscono a più di un'Area di Ricerca scelgono all'atto dell'iscrizione o del rinnovo annuale l'Area per la quale votare il Coordinatore. Le elezioni sono indette dal Presidente della Commissione Elettorale che ne dà comunicazione agli afferenti all'Area di Ricerca con almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata per l'avvio delle consultazioni, invitandoli altresì a segnalare le candidature che dovranno pervenire al Presidente della Commissione Elettorale con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di inizio delle consultazioni. Le consultazioni si tengono secondo quanto previsto dall'Art. 6. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai Soci con diritto di voto. Il Coordinatore eletto resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva. Il Coordinatore nominato in un'Area di Ricerca non può assumere la stessa carica in altra Area di Ricerca.

#### **Art.11. Il Tesoriere**

Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, provvede alla riscossione delle entrate, rilasciando relativa quietanza, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge.



**Art.12. Gestione dell'Associazione**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione salvo quanto riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente e il Tesoriere a dar corso agli atti gestionali necessari per il funzionamento dell'Associazione e per realizzare le iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può autorizzare Soci a compiere anticipazioni di spesa o missioni per conto dell'Associazione. I Soci possono richiedere il rimborso delle spese autorizzate, debitamente documentate.

Il Presidente e il Tesoriere relazionano periodicamente al Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione.